

# COMUNE DI MELISSANO

## PROVINCIA DI LECCE

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<i>Verbale n. 3</i> <i>Data 15/03/2016</i>	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10/03/2016 avente ad oggetto: “Comune di Melissano c/Cavalera Cosimo – Proposta transattiva – Determinazioni”.
---	---

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 18,00, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui all'oggetto, pervenuta in data 14/03/2016 a mezzo posta elettronica certificata riguardante l'approvazione di un atto di transazione fra il Comune di Melissano e i Sigg. Cavalera Cosimo e Cavalera Marzia, il primo condannato a seguito del procedimento instaurato dinanzi alla Corte dei Conti e conclusasi con sentenza emessa dalla Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello in data 05.02.2003 depositata il 29.05.2003 e la seconda quale coobbligata in solido per la parte sottoposta ad azione revocatoria.

*Rilevato* che nell'ambito dei controlli attribuiti all'organo di revisione dall'art. 239 del TUEL rientra la predisposizione di pareri nelle materie ivi indicate tra le quali le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e le transazioni.

*Che*, nell'ambito del sistema dei controlli sulla gestione dell'Ente e sul corretto impiego delle risorse finanziarie, i pareri espressi dall'organo di revisione hanno la funzione di supportare il Consiglio dell'Ente all'assunzione di decisioni informate, essendo i pareri stessi funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio Comunale.

*Ritenuto*, quindi, che la richiesta di parere sulle proposte di transazione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, non rientra tra i pareri obbligatori che l'Organo di Revisione è tenuto a rilasciare ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., così come confermato da svariate deliberazioni della Corte dei Conti (n. 345/2013 – Piemonte; n. 5/2014 – Liguria; n. 88/2014 - Puglia), le quali hanno circoscritto l'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri alle sole transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio Comunale.

*Ritenuto*, comunque che, sulla base di quanto affermato nella proposta di che trattasi, codesto Ente debba rimettersi alla valutazione giuridica espressa dall'Avv. Fasano nella nota prot. n. 2114 del 03.03.2016, il quale ritiene la proposta di transazione, così come formulata, accoglibile da parte dell'Ente stesso alle condizioni espresse nella sopra richiamata nota.

*Visto che*, per le motivazioni sopra riportate, non è obbligatorio esprimere alcun parere in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità dell'atto stesso, in quanto trattasi di un procedimento che non avrà la sua naturale conclusione con un atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Revisore unico dei conti del Comune di Melissano, nominato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.05.2014

In relazione alla proposta di transazione di cui all'oggetto

*NON ESPRIME ALCUN PARERE*

Melissano, li 15.03.2016

*IL REVISORE UNICO*  
*D.ssa Caterina Proto*